



**1ª EDIZIONE**

---

**A CURA DI**  
**ARTURO MANIACI**

---

# **MANUALE DI DIRITTO CIVILE**

---

**PER LA PREPARAZIONE DI CONCORSI ED ESAMI**

---

**Corredato con domande di approfondimento, risposte ragionate  
e focus giurisprudenziale**

**LEX IURIS®**  
EDITORE

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web <www.clearedi.org>.

Legodigit S.r.l. – Via Galileo Galilei, 15/1 – 38015 Lavis (TN)

**LEX IURIS\***  
EDITORE

ISBN volume 979-12-80563-14-9

2022 © Lex Iuris S.r.l.

40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001

www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

## CAPITOLO III

# LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E I FATTI GIURIDICI

di *Arturo Maniaci*

### SOMMARIO

1. Il rapporto giuridico e le sue vicende. 2. Il diritto soggettivo e le situazioni giuridiche soggettive attive. 3. La classificazione dei diritti soggettivi. 4. Le situazioni giuridiche soggettive passive: doveri, obblighi, obbligazioni. 5. *Segue*: L'onere. 6. I fatti giuridici in senso stretto. 7. Gli atti giuridici in senso stretto. 8. I negozi giuridici. FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

## 1. Il rapporto giuridico e le sue vicende

**Rapporto giuridico: nozione, soggetti, vicende**

Un rapporto giuridico è quella relazione tra due o più soggetti di diritto che viene **presupposta o regolata dall'ordinamento giuridico**.

Le **parti di un rapporto giuridico** sono detti soggetti (attivi o passivi) e possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche, in quanto **centri di imputazione di effetti giuridici**.

Sono **soggetti attivi** quelli che sono investiti di una situazione di preminenza, avendo il potere di pretendere da altri, o di porre direttamente in essere, un determinato comportamento, giuridicamente rilevante.

Si definiscono, specularmente, **soggetti passivi** quelli che sono investiti da una situazione di subordinazione, consistenti nell'essere tenuti a compiere un determinato comportamento ovvero ad astenersi dal tenere una certa condotta, ovvero a tollerare un comportamento altrui che incide sulla loro sfera giuridica.

**Acquisti a titolo originario e acquisti a titolo derivativo**

I rapporti giuridici si costituiscono al verificarsi di una fattispecie alla quale l'ordinamento giuridico ricollega l'insorgenza di effetti giuridici. Si distingue, in quest'ambito, tra **acquisti a titolo originario** e **acquisti a titolo derivativo**. Il primo si configura quando l'acquisto del diritto avviene, in presenza di specifici presupposti, senza alcun collegamento

con un diritto facente capo ad un precedente titolare e pertanto il diritto si trasmette libero da eventuali vincoli o limitazioni (si pensi, ad esempio, all'usucapione, all'occupazione di *res nullius*, alla nuova obbligazione cui è tenuto il debitore in forza di un negozio di novazione oggettiva). Diversamente, è a **titolo derivativo** l'acquisto fatto da un nuovo titolare (c.d. *avente causa*), che dipende da un precedente titolare di una situazione giuridica soggettiva (c.d. *dante causa*) e che presenta gli stessi limiti e vincoli che caratterizzavano la posizione del precedente titolare (si pensi, ad esempio, al negozio costitutivo di un diritto reale di usufrutto, o a negozi giuridici di alienazione, come può essere il testamento o la donazione, o a provvedimenti di carattere espropriativo-traslativo, quale è l'ordinanza di assegnazione di un bene, che conclude un procedimento di esecuzione forzata).

#### Modificazione ed estinzione di un rapporto giuridico

L'ordinamento giuridico conosce anche il fenomeno della **modifica di un rapporto giuridico**, che comporta una variazione del suo contenuto (come quando creditore e debitore concordano un termine di adempimento della prestazione diverso da quello originariamente pattuito), e della **estinzione di un rapporto giuridico**, che comporta la perdita della titolarità di una situazione giuridica soggettiva, senza che questa venga trasmessa ad altri. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla *derelectio* di cose mobili (che determina l'estinzione del diritto di proprietà), alla morte dell'usufruttuario (che determina l'estinzione del diritto reale di usufrutto), alla impossibilità sopravvenuta della prestazione (che quando è oggettiva, definitiva e non imputabile al debitore, determina l'estinzione di un rapporto obbligatorio), alla risoluzione consensuale di un contratto (con cui le parti decidono di porre fine al rapporto contrattuale fra loro intercorso), alla decadenza (artt. 2964 ss. c.c.), alla prescrizione (artt. 2943 ss. c.c.).

## 2. I diritti soggettivi e le situazioni giuridiche soggettive attive

Le situazioni giuridiche soggettive attive sono quelle che attribuiscono al titolare (detto, appunto, soggetto attivo) la pretesa ad un determinato comportamento (positivo o negativo) da parte di altri o quella di porre in essere un determinato

comportamento, senza che all'esercizio di esso si frappongano ostacoli o impedimenti da parte di altri.

Diritto  
soggettivo

Figura centrale di questa categoria di situazioni giuridiche soggettive è il **diritto soggettivo**, che evoca una situazione di preminenza attribuita dall'ordinamento giuridico, consistente nel **potere del relativo titolare di agire in giudizio per soddisfare un proprio interesse**, patrimoniale o non patrimoniale.

Tale potere è considerato **libero**, nel senso che il soggetto che ne è titolare può decidere se esercitarlo o meno.

Diritti  
disponibili  
e indisponibili

Non sempre, tuttavia, il titolare potrà disporre o rinunciare e si è soliti distinguere tra **diritti disponibili** e **diritti indisponibili**. I primi possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del titolare, che li può alienare o sottoporre a limitazioni o vincoli (come la maggior parte dei diritti reali, esclusi i diritti di uso e di abitazione, nonché, seppur in parte, l'usufrutto, che è disponibile solo per atti *inter vivos*, e la maggior parte dei diritti di credito, esclusi quelli con funzione assistenziale, come quelli alimentari, e quelli c.d. litigiosi), mentre la indisponibilità è posta a tutela di diritti che assumono agli occhi del legislatore una particolare importanza, per cui sono sottratti alla disponibilità del titolare (come ad esempio i diritti della personalità, alcuni diritti derivanti da *status* familiari e, in generale, i diritti non patrimoniali), né per atti *inter vivos* né per atti *mortis causa*; inoltre, tali diritti sono **irrinunciabili, intrasmissibili e imprescrittibili**.

Potestà

La potestà, invece, allude a quella situazione giuridica attiva per cui si attribuisce un **potere precipuamente volto alla soddisfazione dell'interesse di un terzo**. L'esercizio delle facoltà ricomprese nella figura della potestà non è totalmente libero, ma è vincolato proprio alla tutela dell'interesse di un soggetto diverso dal titolare della potestà. In proposito, si era soliti fare riferimento alla potestà genitoriale, e cioè ad un complesso di poteri-doveri a carico dei genitori al fine della soddisfazione degli interessi dei figli, ma questo istituto è stato sostituito, a seguito della riforma della filiazione, da quello della "responsabilità genitoriale".

Diritto  
potestativo

Dal diritto soggettivo e dalla potestà si distingue la figura dogmatica del **diritto potestativo**, che è un potere di tipo autoritativo, con cui un soggetto ha la **possibilità di modificare unilateralmente e direttamente la sfera giuridica di un altro soggetto**, il quale non può fare altro che subire tale intervento,

di fronte che si trova, appunto, in una situazione di mera soggezione.

Si possono richiamare a tale proposito come esempio paradigmatico le servitù c.d. coattive: la legge (art. 1032 c.c.) attribuisce ad un soggetto il diritto di ottenere una servitù sul fondo vicino, il proprietario del quale non potrà che subire questa situazione quando il titolare della servitù coattiva decida di esercitare tale suo diritto. Altri esempi sono la comunione forzata del muro (art. 874 c.c.), l'affrancazione del fondo enfiteutico (art. 971 c.c.), il recesso (legale o convenzionale) da un contratto di durata.

Come si nota, una volta che il titolare acquisisce, per legge o per volontà delle parti, il diritto potestativo, rimane libero nella scelta se esercitarlo o meno. Tuttavia, se decide di esercitarlo (la legge talvolta prevede alcune condizioni o presupposti: si pensi alla "giusta causa" o al "giustificato motivo" di licenziamento del lavoratore subordinato, fuori dai tassativi casi in cui è ammesso il licenziamento *ad nutum*), l'altro soggetto non potrà che subirne le conseguenze sulla propria sfera giuridica, senza facoltà di opporsi.

Interesse  
legittimo

Altra situazione giuridica soggettiva attiva è l'**interesse legittimo**, figura il cui inquadramento ha impegnato non poco gli interpreti e che si ritrova principalmente nella materia del diritto amministrativo, in cui allude all'interesse del privato ad un esercizio legittimo e corretto, e non arbitrario, del potere attribuito alla Pubblica Amministrazione. La sua rilevanza non è, però, circoscritta al diritto pubblico, perché dal 1999 è stato elevato dalla giurisprudenza ad interesse la cui lesione integra gli estremi di un danno ingiusto, come tale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Interessi diffusi  
e collettivi

Infine, il diritto conosce anche la categoria moderna degli **interessi diffusi** e degli **interessi collettivi**, caratterizzati, rispettivamente, da una dimensione seriale, riferibile ad un gruppo non specificamente individuato ("adespota"), come l'interesse superindividuale alla salubrità dell'ambiente, ovvero riconducibile ad una struttura organizzata o ad un ente esponenziale, come l'interesse di un ordine professionale o di un'associazione di consumatori. In relazione a tali interessi, l'ordinamento giuridico si preoccupa sempre di più di fornire adeguate **tutele civili collettive di tipo preventivo o inibitorio** (v. ad es. le disposizioni del nuovo Titolo VIII-*bis* del Libro

IV del Codice di procedura civile, dedicate ai “procedimenti collettivi”, che prevedono una particolare tipologia di azione giudiziale, chiamata “azione di classe”).

### Aspettativa

Di diversa natura è l'**aspettativa**, che, quando non sia di mero fatto, priva come tale di alcuna tutela (come l'aspettativa di un figlio a diventare chiamato all'eredità rispetto al patrimonio dei propri genitori ancora viventi), assurge a **situazione soggettiva strumentale**, tutelata in via provvisoria e strumentale rispetto all'insorgere di un diritto soggettivo. In quest'alveo si ricomprende, ad esempio, la situazione soggettiva delle parti di un contratto quando penda una condizione sospensiva: in tale periodo, le parti hanno un'aspettativa giuridicamente tutelata, per cui possono compiere atti conservativi, in vista del possibile sorgere del diritto una volta che la condizione si sia verificata (v. art. 1356 c.c.).

### Status

Infine, lo *status* non consiste in una specifica situazione giuridica soggettiva, ma è una qualità giuridica soggettiva per così dire riassuntiva e descrittiva della complessa posizione di un soggetto rispetto ad un gruppo sociale: si pensi allo *status* di figlio o a quello di coniuge, che permette di individuare diritti, obblighi e in generale una serie di situazioni giuridiche soggettive che spettano ad una persona in ragione della sua collocazione all'interno di una comunità familiare.

## 3. La classificazione dei diritti soggettivi

All'interno della variegata ed eterogenea macrocategoria dei diritti soggettivi, si distingue principalmente tra **diritti soggettivi assoluti** e **diritti soggettivi relativi**. La distinzione si basa, in definitiva, sul tipo di relazione che intercorre tra il soggetto titolare e il bene della vita tutelato, nonché, soprattutto, sul soggetto passivo tenuto a realizzarlo, nel senso che, nei diritti soggettivi assoluti, il soggetto passivo è indeterminato (la generalità dei consociati è tenuto a rispettare un diritto assoluto e a non ostacolarne l'esercizio), mentre nei diritti soggettivi relativi il soggetto passivo è determinato o comunque determinabile (qualcuno o soltanto alcuni sono tenuti a rispettare un diritto relativo).

La **categoria dei diritti assoluti** ricomprende, oltre ai **diritti reali** (che presentano ad esempio la comune caratteristica

**Diritti assoluti:  
caratteri**

della opponibilità a terzi), i **diritti della personalità** (come il diritto al nome, all'integrità fisica, all'immagine, alla riservatezza) e i **diritti c.d. morali su beni immateriali** (come il diritto ad essere riconosciuto autore di un'opera letteraria o inventore di un'invenzione industriale). I diritti soggettivi assoluti sono quelli per il cui esercizio non è richiesta la collaborazione di terzi. Il rapporto giuridico si instaura direttamente tra il titolare e la cosa e, anzi, i terzi sono tenuti ad astenersi dal compiere qualsiasi atto idoneo a ostacolarne o anche solo turbarne l'esercizio. Si tratta di un diritto che, pertanto, è opponibile *erga omnes*, cioè nei confronti di tutti coloro che sono estranei al rapporto giuridico.

**Diritti relativi:  
caratteri**

Diversamente, nel caso dei **diritti soggettivi relativi**, che comprendono i **diritti di credito**, i **diritti derivanti da status familiari** e i **diritti potestativi** (già visti *supra*), la soddisfazione dell'interesse del titolare presuppone la collaborazione di un altro soggetto o comunque la pretesa del soggetto titolare può essere fatta valere soltanto nei confronti di un soggetto determinato. È questo il caso dei diritti di credito, in cui il creditore potrà soddisfare il proprio interesse solo qualora il debitore concorra adempiendo l'obbligazione verso il primo (es. diritto ad essere trasportato da un vettore specifico). Il diritto relativo non è opponibile *erga omnes*, ma solo nei confronti dei soggetti parte del rapporto giuridico in questione: il creditore potrà, pertanto, richiedere l'adempimento nei soli confronti di chi si è obbligato a porre in essere la prestazione oggetto dell'obbligazione; il titolare di un diritto derivante da uno *status* potrà vantare pretese soltanto nei confronti di un soggetto legato dal vincolo familiare (es. di genitorialità, di coniugio); il titolare di un diritto potestativo potrà esercitarlo e i suoi effetti si ripercuoteranno soltanto nella sfera giuridica di un determinato soggetto.

**Diritti personali  
di godimento**

Figura in un certo senso intermedia fra le due categorie appena viste è quella dei **diritti personali di godimento**, come ad esempio quello che spetta al conduttore o al comodatario, che presenta caratteri propri di entrambe le categorie. Si tratta di casi in cui un soggetto è messo nella condizione di godere del bene. Come il titolare di un diritto reale di godimento, egli avrà un rapporto immediato con il bene e potrà far valere il proprio diritto *erga omnes*. Tuttavia, non essendo titolare di



un diritto reale, potrà far valere il suo diritto soltanto nei confronti di chi gli ha concesso il godimento del bene e dovrà quindi adempiere le eventuali obbligazioni previste nell'accordo soltanto nei confronti di costui, al fine di soddisfarne l'interesse.

#### 4. Le situazioni giuridiche soggettive passive: doveri, obblighi, obbligazioni

Le situazioni soggettive passive sono quelle posizioni di svantaggio in un certo senso speculari rispetto alle situazioni giuridiche soggettive attive.

**Dovere** Si pensi, ad esempio, a quanto detto a proposito dei diritti assoluti: alla situazione di vantaggio attribuita al titolare corrisponde un generico **dovere** in capo a tutti gli altri consociati di astenersi da turbative.

**Obbligo** Diversamente, nei diritti relativi, si impone un **obbligo** a carico del soggetto, che deve porre in essere quei comportamenti idonei a soddisfare l'interesse altrui.

**Obbligazione** Tra gli obblighi è ricompresa la figura dell'**obbligazione**, di cui l'art. 1174 c.c. delinea i caratteri, in particolare individuabili in ragione della **patrimonialità**, per tale intendendosi la possibilità di una valutazione economica della prestazione oggetto dell'obbligazione, rivolta alla soddisfazione di un interesse, anche non patrimoniale, del soggetto attivo (il creditore).

**Soggezione** Accanto a queste figure, occorre ricordare quella situazione di svantaggio che è detta **soggezione**, corrispondente all'obbligo di sopportare le conseguenze giuridiche dell'intervento sulla propria sfera soggettiva da parte del titolare di un diritto potestativo.

#### 5. *Segue*: L'onere

Diverso dalle situazioni giuridiche soggettive passive richiamate è l'**onere**, che consiste in quell'attività o quella condotta, strumentale, posta a carico di un soggetto, al fine di poter conseguire un effetto giuridico favorevole o di poter evitare un effetto giuridico favorevole.

In quest'ottica, ciò che vale a distinguere nettamente l'onere dalle altre situazioni giuridiche soggettive passive è che

### Caratteristiche peculiari

esso **non** è in alcun modo **coercibile**, poiché il soggetto è libero di porre o meno in essere la tal condotta e quindi di soddisfare o meno il suo interesse.

Ad esempio, l'art. 1495 c.c. in materia di vendita stabilisce che il compratore che voglia far valere la garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta dovrà denunciare il vizio o la mancanza di qualità entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta. Egli sarà quindi libero di azionare la garanzia solo ponendo in essere il comportamento prescritto. Qualora non lo ponga in essere, la sua condotta inerte equivale, di regola, ad una rinuncia a far valere i rimedi previsti per i vizi o mancanza di qualità della cosa venduta. Un altro esempio è quello della trascrizione di un negozio giuridico (nei casi in cui è prevista): se si vuole ad esempio conseguire l'effetto dell'opponibilità a terzi di una vendita immobiliare (art. 2644 c.c.), occorre trascrivere il contratto nei pubblici registri immobiliari. Infine, un esempio di onere la cui osservanza è libera, ma è necessaria per evitare svantaggi giuridici, è quello dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte del chiamato all'eredità in possesso di beni ereditari: l'art. 485 c.c. impone, infatti, di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione, scaduto il quale, in mancanza, il chiamato è considerato erede puro e semplice, con conseguente confusione del patrimonio personale dell'erede con quello ereditario.

## 6. I fatti giuridici in senso stretto

Da un punto di vista oggettivo, le norme giuridiche, come già detto (v. Cap. I), sono composte da **fattispecie**, dalla cui integrazione discendono certi **effetti giuridici**, consistenti nella **costituzione, modificazione od estinzione di rapporti giuridici**.

Tutte le situazioni giuridiche soggettive possono sorgere, subire modificazioni o estinguersi soltanto in virtù di fatti previsti dall'ordinamento giuridico come idonei a produrre tali effetti giuridici. I fatti giuridici sono, quindi, il presupposto per il prodursi di uno di quegli effetti e possono essere distinti in **fatti giuridici (in senso stretto)**, **atti giuridici (in senso stretto)** e **negozi giuridici**: fra di essi è configurabile un

**Irrilevanza  
giuridica  
della volontà**

rapporto di *genus ad speciem*, nel senso che ogni atto è anche un fatto giuridico (rispetto al quale presenta un elemento ulteriore) e ogni negozio giuridico è anche un atto giuridico (rispetto al quale presenta un elemento ulteriore).

Il fatto giuridico è una qualunque accadimento o vicenda, naturale o umana, che il legislatore ha qualificato come rilevante per l'ordinamento giuridico, in quanto al verificarsi dello stesso si producono effetti giuridici. Occorre, però, isolare la categoria dei "fatti giuridici in senso stretto", che si ha quando il verificarsi del fatto è considerato causa di effetti giuridici, indipendentemente dalla considerazione dalla volontà dell'uomo da parte dell'ordinamento giuridico. Oltre ai fatti naturali che hanno questa caratteristica (si pensi al fluire del tempo, che può comportare di per sé la prescrizione di certi diritti soggettivi patrimoniali), ci sono anche fatti umani che sono considerati giuridicamente rilevanti, vi concorra o meno la volontà umana. Ad esempio, con l'evento della nascita, che è considerato indipendente dalla volontà del soggetto, quest'ultimo acquista la capacità giuridica e diventa titolare di situazioni giuridiche soggettive. Lo stesso dicasi per la morte, che determina sempre l'estinzione di una serie di situazioni giuridiche soggettive che facevano capo ad una persona fisica (segnatamente quelle non patrimoniali) e comporta sempre l'apertura della successione, indipendentemente dal concorso della volontà umana, nel senso che tali effetti giuridici si producono anche se la morte sia voluta (come nel caso del suicidio).

## 7. Gli atti giuridici in senso stretto

**Irrilevanza  
giuridica  
della volontà**

L'irrelevanza della volontà umana per l'ordinamento giuridico è l'elemento distintivo dei fatti giuridici in senso stretto rispetto agli atti giuridici in senso stretto. Questa categoria comprende invero quei comportamenti o dichiarazioni il cui presupposto per la produzione degli effetti giuridici è la consapevolezza e volontarietà del soggetto che li compie. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di mora *ex persona* del debitore (art. 1219, comma 1, c.c.), per cui, ai fini della produzione degli effetti giuridici tipici di tale istituto (debenza di interessi moratori, *perpetuatio obligationis*, ecc.), è sufficiente che il credi-

## Profili di disciplina

tore faccia un'intimazione scritta al debitore, indipendentemente dal fatto che il creditore sia consapevole di tali effetti giuridici, che sono prestabiliti in via tipica dall'ordinamento giuridico.

Posto che l'ordinamento giuridico si accontenta della consapevolezza e volontarietà dell'atto giuridico (in senso stretto), e non già dei suoi effetti giuridici, i corollari sono i seguenti: (i) non è, di regola, richiesta la capacità legale di agire, bensì è sufficiente la capacità naturale di agire, per il compimento dell'atto giuridico (in senso stretto); (ii) gli atti giuridici (in senso stretto) non tollerano l'apposizione di elementi accidentali; (iii) gli atti giuridici (in senso stretto) non possono, di regola, essere impugnati per vizi del consenso, salvo che il vizio escluda la volontarietà dell'atto, come nel caso della violenza (fisica o morale).

## 8. I negozi giuridici

La categoria del **negozio giuridico**, sconosciuta al Codice Civile, ma di cui i redattori hanno tenuto conto (come si desume dall'art. 1324 c.c.) e comunque contemplata da alcune leggi speciali (v. ad es. art. 1, comma 5, L. n. 82/1991 sul c.d. blocco di beni appartenenti ad una persona vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione, ovvero al coniuge o a parenti o affini conviventi con la stessa), è senza dubbio quella che ha posto maggiori problemi e dibattiti, in ragione della varietà delle ipotesi che è destinata a ricomprendere e che, secondo molti, non sono suscettibili di essere ricondotte entro un unico e generale schema concettuale. Tant'è vero che da più parti si è denunciata la crisi della categoria del negozio giuridico, la cui attualità sarebbe superata dalla evoluzione dei fenomeni economico-sociali e da una diversa considerazione di essi. Tali criticità non hanno, tuttavia, privato completamente dell'utilità della categoria da un punto di vista sistematico, per cui l'illustrazione di questa figura continua a svolgere un ruolo di preminente rilievo in sede di teoria generale.

I negozi giuridici ricomprendono tutti quegli atti giuridici in cui la **consapevolezza e la volontà del soggetto è richiesta**

**Volontà  
del negozio  
giuridico e dei  
suoi effetti  
giuridici**

non soltanto rispetto al compimento dell'atto, ma anche **rispetto agli effetti giuridici di un certo negozio giuridico**. I privati, in altre parole, hanno il potere di determinare, plasmare e amministrare a loro piacimento (entro i limiti previsti dall'ordinamento giuridico) gli effetti giuridici tipici e fondamentali di un negozio giuridico. Così, se le parti decidono di stipulare una vendita di un bene, sia il venditore sia il compratore devono volere sia l'alienazione di quel bene sia il pagamento di quel prezzo, che rappresentano gli effetti tipici di quel contratto e che possono essere anche variamente regolati direttamente dalle parti (apponendo ad esempio una condizione al trasferimento del bene, o pattuendo il luogo, il tempo e le modalità di adempimento dell'obbligazione del pagamento del prezzo, e così via).

**Autonomia  
negoziale**

Quest'ampia libertà riposa sul principio di tutela dell'**autonomia privata**, mercé la quale i privati possono decidere se porre in essere o meno un determinato negozio giuridico, scegliere il negozio giuridico con cui vincolarsi e determinare, quantomeno in parte, il contenuto degli effetti giuridici conseguenti alla stipulazione di un determinato negozio giuridico.

**Sottocategorie**

All'interno dello schema del negozio giuridico si possono distinguere varie sottocategorie:

- 1) a seconda del soggetto che pone in essere il negozio giuridico e la provenienza della volontà, si distingue tra **negozi giuridici unilaterali** (ad es. il testamento, la procura, la ratifica, la convalida, la rinuncia, la dichiarazione cambiaria), **negozi giuridici bilaterali** (ad es. il contratto di vendita, il matrimonio) e **negozi giuridici plurilaterali** (ad es. i contratti associativi o di società);
- 2) da un punto di vista oggettivo, la distinzione di maggior rilievo è tra **negozi giuridici non patrimoniali** (come ad es. il matrimonio) e **negozi giuridici patrimoniali** (come ad es. i contratti) e, tra questi ultimi, tra quelli a **titolo gratuito** (come ad es. la donazione o il comodato) e quelli a **titolo oneroso** (come ad esempio la vendita e l'appalto).

## FOCUS GIURISPRUDENZIALE

**Cass., ord. 23 luglio 2020, n. 15690 – L'onere consistente nel redigere tempestivamente l'inventario a carico del chiamato all'eredità in possesso di beni ereditari.**

“L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del *de cuius*”.

---

**Cass., ord. 12 aprile 2018, n. 9097 – La natura di atto giuridico in senso stretto del riconoscimento di un diritto altrui.**

“Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà”.

---

## DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

### **Cosa si intende per diritto soggettivo?**

Il diritto soggettivo è quella situazione di vantaggio che attribuisce al titolare il potere di agire in giudizio per soddisfare un proprio interesse, patrimoniale o non patrimoniale. L'esercizio di un diritto soggettivo è libero, nel senso che il soggetto non è obbligato ad agire per la soddisfazione di detto interesse, mentre, con riguardo al profilo dell'opponibilità dei diritti soggettivi, occorre distinguere tra diritti soggettivi assoluti e diritti soggettivi relativi, in quanto i primi sono opponibili *erga omnes* e sono caratterizzati da una relazione immediata del soggetto con il bene della vita (come ad es. i diritti reali), mentre la soddisfazione dell'interesse del titolare di un diritto soggettivo relativo è mediata dal comportamento di un altro soggetto o comunque la relativa pretesa può essere fatta valere nei soli confronti di questi.

### **Qual è l'elemento distintivo del fatto giuridico, dell'atto giuridico e del negozio giuridico?**

A prescindere dall'impostazione teorica seguita, l'elemento distintivo sta nella la consapevolezza e volontarietà del soggetto giuridico. I fatti giuridici in senso stretto sono idonei a produrre gli effetti giuridici previsti dall'ordinamento giuridico, indipendentemente da una volontà umana in tal senso. Gli atti giuridici in senso stretto richiedono, invece, la coscienza e volontà del compimento dell'atto da parte del soggetto che lo compie, mentre nei negozi giuridici l'ordinamento giuridico richiede sia la consapevolezza e la volontà nel compimento dell'atto sia la consapevolezza e la volontà rispetto agli effetti giuridici prodotti dal negozio giuridico.